

Protocollo sulle immunità della Banca dei Regolamenti Internazionali¹

(del 30 luglio 1936)²

I rappresentanti debitamente autorizzati del Governo di Sua Maestà il Re dei Belgi, del Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, del Governo del Canada, del Governo del Commonwealth di Australia, del Governo della Nuova Zelanda, del Governo dell'Unione dell'Africa del Sud, del Governo dell'India, del Governo della Repubblica Francese, del Governo di Sua Maestà il Re degli Elleni, del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, del Governo di Sua Maestà l'Imperatore del Giappone, del Governo della Repubblica di Polonia, del Governo della Repubblica del Portogallo, del Governo di Sua Maestà il Re di Romania, del Governo della Confederazione svizzera, del Governo di Sua Maestà il Re di Jugoslavia,

considerando,

che all'articolo X, paragrafo 2 dell'Accordo con la Germania³, firmato all'Aja il 20 gennaio 1930 e debitamente entrato in vigore, i loro rispettivi Governi (a eccezione della Confederazione svizzera) hanno conferito alla Banca dei

¹ Le note a piè di pagina di questo documento sono state redatte a scopo esplicativo dal Servizio giuridico della Banca.

² Versioni originali in francese e inglese: Società delle Nazioni Unite, Raccolta dei trattati, vol. 197, pag. 31; traduzione italiana: Raccolta sistematica del diritto federale (svizzero) 0.192.122.971.1.

³ L'articolo X, paragrafo 2, dell'Accordo con la Germania recita: "La Banca, il suo patrimonio, le sue attività, nonché i depositi o altri valori che le siano affidati, non potranno essere oggetto, nei territori sottoposti all'autorità delle Parti contraenti, ad alcun provvedimento limitativo della capacità e di alcuna misura restrittiva come censura, requisizione, sequestro o confisca in tempo di pace o in tempo di guerra, rappresaglie, divieti o limitazioni di esportazione o importazione di oro o di divise, e di qualsiasi altro provvedimento analogo" (traduzione).

Regolamenti Internazionali, la cui costituzione è stata prevista dal Piano degli esperti del 7 giugno 1929, certe immunità relativamente ai suoi beni e ai suoi averi, nonché a quelli che le sarebbero affidati;

che con una Convenzione, firmata all'Aja alla medesima data di cui sopra e avente acquistato forza di legge in Svizzera, il Governo della Confederazione svizzera si è impegnato nei confronti dei Governi di Germania, Belgio, Francia, Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, Italia e Giappone a concedere alla detta Banca dei Regolamenti Internazionali, nel caso che si stabilisse in Basilea, una Carta costitutiva conferentele, all'articolo X, immunità simili a quelle previste dall'articolo X, paragrafo 2 dell'Accordo con la Germania;

che, poiché l'articolo X, paragrafo 2 dell'Accordo con la Germania e l'articolo X della Carta costitutiva facente seguito alla Convenzione con la Confederazione svizzera esprimono solo imperfettamente l'intenzione delle Parti contraenti e possono dare luogo a difficoltà di interpretazione, è importante precisare la portata dei detti articoli e sostituire i termini utilizzati con espressioni più chiare e più atte a garantire alle operazioni della Banca dei Regolamenti Internazionali le immunità indispensabili all'esecuzione dei suoi compiti;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Sono esenti dalle disposizioni o dai provvedimenti di cui all'articolo X, paragrafo 2 dell'Accordo con la Germania e all'articolo X della Carta costitutiva facente seguito alla Convenzione con la Svizzera del 20 gennaio 1930 la Banca dei Regolamenti Internazionali, i suoi beni e i suoi averi, nonché tutti i beni e gli averi che le sono o le saranno affidati, che si tratti di moneta o altri beni fungibili, di lingotti d'oro, di argento o di qualsiasi altro metallo, di oggetti preziosi, di titoli o di qualsiasi altro oggetto il cui deposito è ammesso secondo la pratica bancaria.

Saranno considerati come affidati alla Banca dei Regolamenti Internazionali e come beneficianti delle immunità previste agli

articoli summenzionati, al medesimo titolo che i beni e gli averi che essa deterrà per conto altrui negli immobili destinati a questo uso da essa, dalle sue succursali o agenzie, i beni o gli averi di terzi detenuti da qualsiasi altra istituzione o persona su istruzione, in nome e per conto della Banca dei Regolamenti Internazionali.

Articolo 2

Il presente Protocollo entrerà in vigore, per ciascuna Parte contraente, alla data del deposito del suo strumento di ratifica presso il Ministero degli affari esteri del Belgio. Esso entrerà in vigore immediatamente per le Parti contraenti che, al momento della firma, dichiareranno di rinunciare alla procedura di ratifica.

Articolo 3

I Governi non firmatari che sono o potrebbero essere Parti nell'Accordo con la Germania firmato all'Aja il 20 gennaio 1930 potranno aderire alla presente Convenzione.

Il Governo che desidera aderire deve notificare per iscritto la sua intenzione al Governo belga trasmettendo l'atto di adesione.

Articolo 4

I Governi non firmatari dell'Accordo con la Germania firmato all'Aja il 20 gennaio 1930 potranno aderire alla presente Convenzione firmando, eventualmente con riserva di ratifica, l'originale della presente Convenzione che rimarrà depositato presso la cancelleria del Ministero degli affari esteri del Belgio. La firma così apposta da un Governo non firmatario dell'Accordo con la Germania comporterà l'adesione agli articoli X e XV dell'Accordo con la Germania del 20 gennaio 1930, nonché all'Allegato XII di detto accordo relativo alla procedura dinanzi al Tribunale arbitrale, alla cui giurisdizione i Governi in questione saranno in tal modo sottoposti in relazione all'applicazione e all'interpretazione di detto articolo X e della presente Convenzione.

Articolo 5

Il Governo belga farà pervenire a tutti i Governi firmatari, nonché alla Banca dei Regolamenti Internazionali, una copia certificata conforme della presente Convenzione, del verbale di deposito delle prime ratifiche, delle ratifiche ulteriori e delle dichiarazioni di adesione previste agli articoli che precedono.

Articolo 6

La presente Convenzione è stata redatta in lingua francese e inglese in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo belga.

Fatto a Bruxelles il 30 luglio 1936.